

---

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

- 1.1 **Nome comune**
- 1.2 **Numero CAS**
- 1.3 **Categoria**
- Pesticida
  - Industriale
  - Formulato pesticida altamente pericoloso
- 

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

- 2.1  Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.
- 2.2  Si tratta della modifica di una risposta precedente.  
Data della risposta precedente:
- 

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

- Decisione definitiva (completare la sezione 4) O  Risposta provvisoria (completare la sezione 5)
- 

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

- 4.1  Importazione vietata
- L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No
- È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?  Sì  No

- 4.2  Importazione autorizzata

- 4.3  Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?  Sì  No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

È vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, poiché tale sostanza attiva non è approvata nell'ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), in conformità della decisione 2003/199/CE del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla non iscrizione dell'aldicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 76 del 22.3.2003, pag. 21).

#### SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1  Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?  Sì  No

5.2  Importazione autorizzata

5.3  Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?  Sì  No

5.4 Indication of active consideration in order to reach a final decision

Is a final decision under active consideration?  Sì  No

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

## SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?  Sì  No

La sostanza chimica è prodotta nel paese?  Sì  No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese?  Sì  No

Per essere esportata?  Sì  No

Altre osservazioni

In conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, che attua nell'UE il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, l'aldicarb è così classificato:  
 Toss. acuta 2\* — H 330 — Letale se inalato.  
 Toss. acuta 2\* — H 300 — Letale se ingerito.  
 Toss. acuta 3\* — H 311 — Tossico a contatto con la pelle.  
 Acq. acuto 1 — H 400 — Altamente tossico per gli organismi acquatici.  
 Acq. cronico 1 — H 410 — Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. effects.  
 (\* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)

In conformità della direttiva 67/548/CEE, l'aldicarb è così classificato:  
 T+; R26/28 — Molto tossico per inalazione e per ingestione.  
 T; R24 — Tossico a contatto con la pelle.  
 N (pericoloso per l'ambiente); R50/53 — Molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

## SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione Commissione europea, DG Ambiente  
 Indirizzo Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio  
 Nome della persona responsabile Dott. Juergen Helbig  
 Posizione della persona responsabile Funzionario (competente per il fascicolo)  
 Telefono +32 22988521  
 Fax +32 22967616  
 Indirizzo e-mail Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: .....

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato della Convenzione di Rotterdam  
 Organizzazione delle Nazioni Unite  
 per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)  
 Viale delle Terme di Caracalla  
 00100 Roma RM  
 ITALIA

Tel. +39 657053441  
 Fax +39 657056347  
 E-mail: pic@pic.int

○

Segretariato della Convenzione di Rotterdam  
 Programma delle Nazioni Unite  
 per l'ambiente (UNEP)  
 11-13, Chemin des Anémones  
 CH — 1219 Châteline, Geneva  
 SWITZERLAND

Tel. +41 229178177  
 Fax +41 229178082  
 E-mail: pic@pic.int»